

COMUNE DI TRADATE

(Provincia di Varese)

CAPITOLATO D'ONERI

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA).**

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI	pag
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Durata e decorrenza	4
Art. 3 – Osservanza leggi e regolamenti – normativa di gestione del servizio	4
Art. 4 - Disposizioni particolari.....	4
Art. 5 – Corrispettivo del servizio	4
Art. 6 - Modalità di versamento	4
Art. 7 - Riversamento delle riscossioni.....	4
Art. 8 - Versamenti tardivi	4
Art. 9 - Cauzione definitiva.....	5
Art. 10 - Riduzione della cauzione definitiva.....	5
Art. 11 - Assicurazione a carico del concessionario.....	5
Art. 12 - Domicilio del concessionario e ufficio.....	5
Art. 13 - Personale.....	5
Art. 14 - Spese contrattuali.....	6
Art. 15 - Prestazioni aggiuntive.....	6
Art. 16 - Divieti.....	6
Art. 17 - Garanzia e riservatezza dei dati ex D. Lgs. 196/2003.....	6
Art. 18 – Vigilanza e controllo	6
Art. 19 - Atti successivi alla scadenza della concessione	6
Art. 20 - Foro competente	6
Art. 21 - Norme finali	6

PARTE II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....pag.

Art. 22 - Carattere del servizio	7
Art. 23 – Responsabilità del servizio	7
Art. 24 - Organizzazione del servizio.....	7
Art. 25 - Norme di gestione – rendicontazione annuale	7
Art. 26 - Obblighi del Comune.....	6
Art. 27 - Variazioni di tariffe e revisione dei prezzi	7
Art. 28 - Stampati e bollettari	7
Art. 39 - Conservazione atti.....	8
Art. 30 - Impianti affissioni	8
Art. 31 - Servizio affissioni.....	8
Art. 32 - Recupero dell'evasione	8
Art. 33 - Responsabilità verso terzi.....	8
Art. 34 - Rettifiche ed accertamenti d'ufficio	8
Art. 35 - Esenzioni e riduzioni	8
Art. 36 - Ricorsi	89
Art. 37 - Penalità – Controversie	8
Art. 38 - Risoluzione del contratto di concessione	8

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA).

Art. 2 - Durata e decorrenza

La concessione avrà durata di **anni 5 (cinque)**, a decorrere dal 01.01.2011.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 giorni prima del termine.

Art. 3 - Osservanza leggi e regolamenti – normativa di gestione del servizio

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni regolati dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 capo I e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nel regolamento comunale.

In particolare:

- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
- D.M. 26 aprile 1994
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- R. D. 23 maggio 1924, n. 827
- Regolamento ICP e DA
- Normativa vigente relativa alle entrate oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate.

Art. 4 - Disposizioni particolari

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale ad una dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia e di accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio

L'aggio spettante al concessionario quale compenso per le attività svolte viene calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di ICP e DPA ed è pari alla differenza tra il totale riscosso e la percentuale di compartecipazione per l'Ente offerta dall'aggiudicatario in sede di gara, fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione, di notifica e delle competenze relative alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti. Il concessionario avrà, inoltre, l'obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito annuo pari a € 70.000,00 (settantamila/00). Le somme incassate dal concessionario in eccedenza rispetto al minimo garantito saranno versate al Comune, al netto dell'aggio ad esso spettante.

Art. 6 - Modalità di versamento

Il concessionario incaricato emetterà regolare documentazione contabile attestante la rendicontazione degli importi incassati, come indicato nell'articolo precedente.

Art.7 - Riversamento delle riscossioni

L'ammontare delle riscossioni effettuate per le attività di cui al presente capitolato, al netto sia delle spese di notifica e degli oneri vari, sia dell'aggio dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, rispetto al trimestre precedente.

Art. 8 - Versamenti tardivi

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente.

Art . 9 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10% del valore contrattuale. La garanzia ha durata pari a quella della concessione ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione. La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione. La cauzione è prestata a garanzia del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'Amministrazione e dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R, e conseguente costituzione in mora del concessionario, il tutto nel puntuale rispetto della L. 241/1990 e s.m.i.

Art . 10 - Riduzione della cauzione definitiva

L'importo della cauzione definitiva di cui al precedente articolo s'intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Art. 11- Assicurazione a carico del concessionario

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art . 12 - Domicilio del concessionario e ufficio

Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di TRADATE e dovrà disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune, di un ufficio dotato di telefono, fax ed indirizzo e-mail, al quale l'Amministrazione ed i propri Uffici potranno rivolgersi in orario analogo a quello degli Uffici Pubblici Comunali e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato. L'accesso all'ufficio dovrà essere consentito agevolmente anche dai soggetti con ridotta capacità motoria ed all'esterno sarà apposta una targa con la dicitura: "Comune di TRADATE – Servizio Affissioni Pubblicità".

Art . 13 – Personale

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione. Il concessionario, nella gestione del servizio, adotterà tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 626/94. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Nessun diritto, pertanto, potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione, se non quelli previsti da disposizioni di legge.

Art . 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese ed oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico del concessionario.

Art . 15 - Prestazioni aggiuntive

L'Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi, nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.

Art . 16 – Divieti

E' vietato il conferimento in subappalto del servizio o parti del servizio a terzi da parte del concessionario. Tale attribuzione comporta la cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 11, c.2 lett. (b) del D.M. 289 dell'11/9/2000. Non è, inoltre, consentita la concessione del presente contratto. Il verificarsi dell'evento sia in modo palese che occulto, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

Art . 17- Garanzia e riservatezza dei dati ex D. Lgs. 196/2003

Il concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Art . 18 – Vigilanza e controllo

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli uffici comunali, che potranno disporre tutti i controlli e le verifiche che riterranno opportuni .Il Concessionario o il suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e alla regolarità delle riscossioni. Il Responsabile del Procedimento, od il funzionario preposto dell'Amministrazione, avrà sempre libero accesso negli uffici e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

Art . 19 - Atti successivi alla scadenza della concessione

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. La società aggiudicataria dovrà, in ogni caso, consegnare all'Amministrazione gli atti insoluti, od in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

Art . 20 - Foro competente

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Varese.

Art . 21- Norme finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia.

PARTE II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art . 22 - Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Sono assoggettate alle imposte/diritti tutte le fattispecie imponibili indicate nel D. Lgs. 507/1993.

Art . 23 - Responsabilità del servizio

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio ex art. 11 del D. Lgs. 507/93, con la qualifica di Funzionario Responsabile.

Art . 24 - Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio. Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Art . 25 - Norme di gestione – rendicontazione annuale

La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dall'Amministrazione e la gestione dovrà essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari. Le tariffe ed il Regolamento comunale dovranno essere esposte nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Entro il mese di marzo di ciascun anno deve essere trasmessa la rendicontazione analitica riepilogativa di tutti gli introiti dell'anno precedente. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni.

Art . 26 – Obblighi del Comune

Il Comune è tenuto:

- a) a rilasciare al Concessionario copia del regolamento comunale, della deliberazione inerente la classificazione delle vie e delle piazze pubbliche, nonché quelle di determinazione delle tariffe;
- b) a trasmettere puntualmente al Concessionario copia di tutte le autorizzazioni rilasciate in ordine alla pubblicità permanente e temporanea. In ogni caso, il concessionario dovrà prendere visione della documentazione autorizzativa comunale, ai fini della determinazione ed esazione del tributo da parte del contribuente e a fornire tutte le informazioni necessarie per l'eventuale perfezionamento delle pratiche presso i competenti uffici comunali

Art . 27 - Variazioni di tariffe e revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs 163/2006 è consentita nel corso della concessione la revisione dei prezzi ed in particolare nel caso di variazioni di tariffe deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge, i compensi convenuti dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale, al maggior o minor ammontare delle riscossioni, tenuto altresì conto degli aumenti di costo del servizio.

Art . 28 - Stampati e bollettari

Il concessionario dovrà farsi carico di predisporre prima e dotarsi poi, a proprie spese, della gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quant'altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione dei contribuenti. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati. Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

Art . 29 - Conservazione atti

I bollettari dovranno essere consegnati all'Amministrazione alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale. I suddetti bollettari e la relativa documentazione saranno conservati dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Art . 30 - Impianti affissioni

Il Concessionario, previa verifica in contraddittorio con il Comune sullo stato degli impianti, prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio (l'elenco è allegato al presente capitolato). Il Concessionario revisionerà a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del Comune, dovrà provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione. Al termine della concessione tutti gli impianti, eventualmente posti in opera, passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, previa verifica in contraddittorio con il concessionario sul buono stato di conservazione degli stessi; il passaggio deve intendersi a titolo gratuito nel caso di durata massima del contratto: ove non fosse assicurato il periodo massimo di gestione, al concessionario saranno riconosciuti i ratei di ammortamento non ancora maturati.

Art . 31 - Servizio affissioni

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal personale incaricato dal concessionario. Dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993, nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la gravosità della prestazione. Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati, anche innovativi, per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Art . 32 – Recupero dell'evasione

Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia affissionistico sia di esposizioni pubblicitarie ed occupazioni di suolo pubblico in genere, la concessionaria si impegna ad effettuare anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa od infedele dichiarazione, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.

Art . 33 - Responsabilità verso terzi

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

Art . 34 - Rettifiche ed accertamenti d'ufficio

Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/1993.

Art . 35 - Esenzioni e riduzioni

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Art . 36 – Ricorsi

Il concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale. Il concessionario è tenuto a fornire ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Art . 37 - Penalità – Controversie

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune, tramite il responsabile del servizio:conterà l'infrazione o l'emissione al Concessionario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli;per i casi di negligenza nell'esecuzione del servizio di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato o dal regolamento comunale di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, applicherà una penale variabile a seconda della gravità da € 150,00 ad € 500,00. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza notificata nei modi di legge, alla quale il Concessionario potrà presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni. L'Amministrazione deciderà in ordine alle controdeduzioni presentate nei 30 (trenta) giorni successivi. Il Concessionario deve provvedere al pagamento della penalità comminate entro il termine di 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.La penalità pecuniaria non libera il Concessionario dall'obbligo di risarcire al Comune o a terzi eventuali danni causati ovvero di rimborsare al Comune spese sostenute per il mancato o incompleto trascurato servizio nel caso che la Ditta, diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, né pregiudica la possibilità del Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva e/o sulla polizza assicurativa.

La penalità pecuniaria non libera il Concessionario dall'obbligo di risarcire al Comune o a terzi eventuali danni causati ovvero di rimborsare al Comune spese sostenute per il mancato o incompleto trascurato servizio nel caso che la Ditta, diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, né pregiudica la possibilità del Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art . 38 – Risoluzione del contratto di concessione

Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto nel caso in cui la Ditta commetta una o più delle seguenti violazioni:

- decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D. M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del decreto n. 289/2000;
- non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti;
- atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta affidataria;
- violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso;
- sospensione o abbandono del servizio;
- continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;
- inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.

In tutti in casi previsti dal presente articolo, l'impresa appaltatrice incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possono verificarsi in dipendenza del precitato evento.

In caso di risoluzione, il comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la Ditta concessionaria risponde con il proprio patrimonio.

La concessione si intenderà risolta in pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che determinino la cessazione della Concessione, senza che il concessionario nulla possa pretendere dal Comune se non previsto della legge.